

In ogni caso:

- con rivalutazione ed interessi sulle somme rivalutate;
- con vittoria delle spese legali.

Per parte convenuta:

Rigettare tutte le domande proposte dalle ricorrenti in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi sopra esposti.

Con vittoria di compensi e spese del giudizio da liquidarsi secondo il D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati ricorsi successivamente riuniti, le signore _____ e _____, entrambe psicologhe libere professioniste iscritte all' _____ ed operanti sia nella libera professione che in regime di convenzione con incarico a tempo indeterminato per la _____ rivendicano il diritto a percepire, in occasione delle recenti maternità, l'indennità ex art. 70 D.Lgs. 151/2001, la cui erogazione è stata negata dall'ente previdenziale, o in subordine la differenza tra la predetta indennità e le somme già erogate dalla _____ in forza degli accordi collettivi nazionali vigenti, con le conseguenti pronunce di condanna.

L' _____ si è costituito in giudizio negando la fondatezza delle pretese azionate dalle ricorrenti, ritenendo in particolare che la percezione di somme in occasione della maternità da parte dell' _____ ostacoli la corresponsione dell'indennità da parte dell'istituto previdenziale, ostandovi il divieto di cumulo previsto dall'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 151/2001.

Non essendovi controversia in punto di fatto, in quanto il contrasto tra le parti riguarda esclusivamente l'interpretazione delle norme giuridiche applicabili al caso, la causa giunge a decisione in assenza di attività istruttoria.

Appare indispensabile ricostruire preliminarmente il quadro normativo di riferimento, sul quale fondare la decisione sulla questione controversa.

Centrale rilevanza assume il D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che – dopo aver delineato la disciplina generale del congedo di maternità e del relativo trattamento economico per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti (compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative, come definiti all'articolo 2 comma 1 lettera e) – prevede in appositi capi norme di dettaglio per le altre figure professionali.

La disciplina generale relativa all'indennità di maternità per le libere professioniste è dettata dal capo XII del decreto legislativo, ed in particolare agli artt. 70 e 71, che riprendono la precedente disciplina già contenuta nella L. 11/12/1990 n. 379.

Al primo comma, l'art. 70 dispone che "alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa"; i commi successivi indicano i parametri



su cui determinare l'ammontare dell'indennità, con riferimento ad una percentuale (l'80% di cinque dodicesimi) del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo, dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell'evento, con indicazione di un importo minimo garantito, ferma la potestà di ogni cassa di stabilire importi massimi più elevati.

L'applicabilità alle ricorrenti, libere professioniste iscritte all'ente previdenziale convenuto (inserito nella tabella D allegata al decreto legislativo), delle disposizioni generali sopra richiamate appare incontestabile.

Il successivo art. 71 prevede che l'indennità ex art. 70 sia corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto; il comma secondo prevede che la domanda debba essere corredata, oltre che dalla documentazione medica, "dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto all'indennità di maternità di cui al capo III, al capo X e al capo XI".

Attraverso la determinazione delle modalità di presentazione della domanda, la norma introduce una limitazione al diritto delle libere professioniste a percepire dal rispettivo ente previdenziale l'indennità di maternità, dovendosi ritenere che la sussistenza del diritto a percepire l'indennità di maternità di cui ai capi III, X e XI faccia venir meno il diritto alla percezione dell'indennità che il medesimo decreto legislativo prevede al capo XII: la *ratio* di evitare la duplicazione dell'indennità con riferimento alla medesima maternità appare evidente.

Conforme a tale previsione legislativa è il regolamento . . . per la corresponsione dell'indennità di maternità, che riproduce e dettaglia agli articoli 1, 2 e 3 le disposizioni sopra riportate, disponendo all'art. 4 quanto segue sotto la rubrica "Incumulabilità": "1. Il diritto al trattamento di maternità è escluso in presenza di analoghe prestazioni percepite di cui al capo III e al capo XI del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, vale a dire in qualità di lavoratrice dipendente, autonoma, imprenditrice agricola, artigiana e commerciante. Ove si svolga un lavoro part-time, l'ente integra la prestazione percepita in funzione delle norme precedentemente citate nel presente comma, fino alla concorrenza della misura minima prevista dallo stesso ai sensi del precedente art. 3, comma 2. 2. L'indennità di maternità non è cumulabile con trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per eventi protetti da altre forme di assicurazione sociale obbligatoria, come è da dirsi, esemplificativamente, per l'indennità economica di malattia e per TBC, per l'indennità di disoccupazione, per il trattamento di integrazione salariale, ecc.". Il successivo art. 5, al secondo capoverso, richiama la necessità che la domanda sia corredata dall'autocertificazione della professionista di non avere diritto all'indennità di maternità di cui ai capi III e XI del D.Lgs. 151/2001.

Il capo III del D.Lgs. 151/2001 detta le disposizioni relative al trattamento economico e normativo della maternità delle lavoratrici dipendenti: le odierne ricorrenti, legate da convenzione a tempo indeterminato con la . . . quali libere professioniste, certamente non rientrano in tale categoria.



Altrettanto evidente è che le ricorrenti non rientrano nell'ambito di applicazione del capo X, peraltro neppure richiamato dal regolamento in quanto non rilevante con riferimento alla categoria professionale assistita da tale ente (il capo X detta infatti disposizioni speciali per i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, il personale militare, il lavoro stagionale, il lavoro a tempo parziale, il lavoro a domicilio, il lavoro domestico, il lavoro agricolo, le lavoratrici iscritte alla gestione separata, il lavoro socialmente utile).

Il capo XI è destinato a disciplinare l'indennità di maternità "alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26/10/1957, n. 1047, 4/7/1959, n. 463, e 22/7/1966, n. 613, alle imprenditrici agricole a titolo principale, nonché alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, di cui alla L. 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni".

Nel sistema del D.Lgs. 151/2001, l'aver dedicato due capi distinti (XI e XII) alle lavoratrici autonome come sopra definite e alle libere professioniste (che per definizione svolgono attività di lavoro autonomo, se intesa come attività contrapposta al lavoro dipendente), consente di escludere che l'indennità di maternità per queste ultime possa essere disciplinata dal capo XI, ed in particolare che le somme percepite dalla con cui le ricorrenti hanno un rapporto di convenzione, ai sensi degli accordi collettivi nazionali, possano essere qualificate come indennità di maternità percepite ai sensi del capo XI, come tali causa di incompatibilità con le prestazioni previste dal capo XII. L'attività svolta in regime di convenzione costituisce infatti a tutti gli effetti attività di esercizio della libera professione di psicologa, pur nell'ambito di un rapporto di collaborazione continuativo con la struttura sanitaria.

Va infatti tenuto presente che il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per le libere professioniste ex art. 70 D.Lgs. 151/2001 è norma di portata generale, rispetto alla quale le limitazioni dettate dall'art. 71 circa l'incumulabilità appaiono norme di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi.

Le erogazioni da parte della trovano la loro fonte nell'art. 37 dell'accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali, che al quarto comma dispone che "allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minori al di sotto dei sei anni, l'azienda mantiene l'incarico per sei mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane".

La norma collettiva prevede certamente un'erogazione economica in corrispondenza dell'evento maternità, ma tale erogazione non può essere intesa quale indennità prevista ai sensi del capo XI del D.Lgs. 151/2001, in quanto l'attività libero professionale a cui consegue l'erogazione non può essere fatta rientrare nella nozione di lavoro autonomo ai sensi del capo XI per i motivi sopra indicati; l'erogazione inoltre ha contenuto, natura e modalità di determinazione diversi rispetto all'indennità di maternità, non provenendo da ente previdenziale a cui è iscritta la professionista, non essendo rapportata al complessivo reddito libero professionale ma solo al corrispettivo della prestazione in convenzione (che può assorbire il prevalente impegno lavorativo – ed il reddito – della libera professionista, come anche essere limitata ad una modesta quota dell'attività complessivamente svolta), essendo limitata ad un arco temporale



inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 70 sopra esaminato, ed essendo correlata all'effettiva assenza della professionista, a differenza dell'indennità ex art. 70 che opera indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività.

Non può condividersi l'affermazione dell'ente convenuto, che ravvisa l'incumulabilità anche in presenza di prestazioni di natura analoga percepita per qualsiasi titolo: l'esclusione dal diritto al trattamento di maternità a carico dell' non può che derivare da prestazioni analoghe percepite ai sensi dei capi III e XI del decreto legislativo 151/2001 (il che – come si è detto – è da escludersi in presenza delle erogazioni della), non è consentita l'estensione analogica della norma che prevede l'incumulabilità, ed in ogni caso l'unica analogia tra le prestazioni è l'essere erogate in occasione dell'evento maternità.

Deve quindi concludersi che le somme erogate dalla in conseguenza del rapporto di convenzione a tempo indeterminato rientrano tra quelle condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione, espressamente fatte salve dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 151/2001, e che non impediscano quindi il sorgere del diritto delle ricorrenti a percepire integralmente l'indennità di maternità dovuta loro quali libere professioniste iscritte all'.

In merito alla quantificazione dell'indennità, deve osservarsi come l'art. 70 cit. richiami il solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell'evento; ai sensi dell'art. 53 TUIR sono redditi da lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e di professioni, e concorrono pertanto alla determinazione dell'indennità di maternità a carico sia il reddito da prestazioni libero professionali extra convenzione, sia quello percepito in forza della convenzione a tempo indeterminato con l. In base all'art. 54 TUIR, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o professione. Sulla scorta della documentazione fiscale agli atti, e determinato pertanto il reddito quale utile derivato dall'esercizio dell'attività professionale dedotte le spese (Cass. civ. 9/9/2008 n. 23090), applicati i parametri di cui all'art. 70 comma 2 D.Lgs. 151/2001, appare corretta l'individuazione dell'ammontare dell'indennità di maternità dovuta alla ricorrente in € 10.643,00 (come da conclusioni ridotte all'udienza di discussione), ed alla ricorrente in € 19.134,33, come da ricorso, somme per cui deve essere pronunciata la condanna dell'ente convenuto, oltre accessori di legge. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:



- condanna l' _____ al pagamento in favore di _____ della somma lorda di € 10.643,00, ed in favore di _____ della somma lorda di € 19.134,33, oltre accessori di legge;
- condanna parte convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre CPA e IVA e successive occorrenze, oltre ad € 74,00 per contributo unificato.

Motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Torino, il 05/12/2014

Il Giudice
dr.ssa Lucia Mancinelli

